CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

15/058/CU6/C5

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 12 GIUGNO 2013, SULLA SICUREZZA DELLE OPERAZIONI IN MARE NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/35/CE.

Punto 6) O.d.g. Conferenza Unificata

Lo schema di decreto legislativo è volto a recepire la direttiva 2013/30/UE relativa alla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

La suddetta direttiva si pone quale obiettivo quello di prevenire e ridurre, per quanto possibile, il verificarsi di incidenti gravi legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e di limitarne le conseguenze aumentando così la protezione dell'ambiente marino e delle economie costiere dall'inquinamento e fissando, nel contempo, le condizioni minime di sicurezza per la ricerca e lo sfruttamento in mare nel settore degli idrocarburi, limitando possibili interruzioni della produzione energetica interna dell'Unione e migliorando i meccanismi di risposta in caso di incidente.

Le competenze al rilascio dei titoli minerari in mare sono del Ministero dello sviluppo economico che li rilascia d'intesa con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, successivamente all'emanazione del decreto di VIA/AIA.

Le Regioni sono coinvolte nell'ambito del procedimento di VIA/AIA.

Lo schema di decreto ripropone sostanzialmente l'impianto ed il contenuto della Direttiva facendo salve le normative nazionali già vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed in materia ambientale.

In estrema sintesi i punti chiave del provvedimento in esame sono:

- precisazioni circa la valutazione dei requisiti che deve soddisfare il soggetto che richiede la licenza: nella valutazione delle capacità tecniche finanziarie ed economiche del soggetto richiedente si deve tener conto anche dei rischi e dei pericoli relativi all'area ove si va ad operare, compreso il costo dell'eventuale degrado dell'ambiente marino; le capacità finanziarie devono essere tali da coprire le responsabilità, inclusa la responsabilità per danni economici potenziali;

- l'istituzione di una autorità competente (Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare) con il compito di valutare ed accettare le relazioni sui grandi rischi, vigilare sul rispetto delle disposizioni impartite agli operatori in relazione ai temi inerenti il decreto, fornire consulenza e supporto all'autorità preposta al rilascio delle licenze, elaborare piani annuali di controllo, cooperare con gli stati membri.

In data 8 giugno 2015 si è svolta un a riunione tecnica presso la Conferenza Unificata nel corso della quale le Regioni hanno proposto al Ministero alcuni emendamenti che sono stati discussi e su cui si è registrata una posizione positiva, sul piano tecnico, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

Si tratta sostanzialmente di due emendamenti finalizzati a:

- integrare il quadro di riferimenti normativi contenuti nelle premesse richiamando anche la recente direttiva che definisce la strategia per gli spazi marittimi (direttiva 2014/89/UE);
- integrare il Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare, a livello di articolazione sul territorio, con un rappresentante per ciascuna Regione interessata, esperto nelle materie del settore. Nel testo della proposta di decreto il Comitato è composto esclusivamente da rappresentanti dell'Amministrazione centrale; poiché la valutazione delle operazioni in mare e dei rischi potenziali connessi deve essere affrontata e valutata in stretta correlazione con le peculiarità locali dell'area ove sono presenti gli impianti e gli eventuali impatti di incidente sia in termini ambientali che socio-economici ricadono sulle comunità costiere, si ritiene necessario il coinvolgimento delle Regioni.

Per le ragioni sopra esposte, la Conferenza delle Regioni esprime **parere favorevole condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti:**

- Dopo il nono capoverso delle premesse aggiungere:

  Vista la direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo;

- Dopo il comma 1 dell'Art.8, aggiungere:

  1bis) Le articolazioni sul territorio del Comitato sono integrate da un tecnico competente in materie ambientali e/o minerarie in rappresentanza di ciascuna regione interessata e dalla stessa designato.

Roma, 18 giugno 2015